



## Ufficio Giudice Sportivo

**Decisione n. GSP18073**

**Data: 22/11/2018**

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 16/11/2018 relativo all'incontro (11484) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Ice Forum Latsch (BZ) il 16/11/2018 tra AHC Vinschgau Eisfix (559) e HC Pinè (188).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

**Squalifica** per 3 giornate inflitte al giocatore **Pirri Patrick** (n. tessera 40784) ai sensi dell' Art.4.2 del Codice delle Penalità per violazione della regola 159, iii del Regolamento Ufficiale di Gioco e 1, n.2 del Regolamento di Giustizia.

D) Motivazione:

**Pirri Patrick** (n. tessera 40784) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 24,54 il predetto giocatore metteva incautamente in pericolo l' incolumità di un avversario, giacente sulla pista ghiacciata a seguito di uno scontro di gioco, colpendolo violentemente con il suo bastone all' altezza dell' avambraccio.

Veniva così punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 159, iii del Regolamento Ufficiale di Gioco.

L' arbitro fa presente che il giocatore colpito, nel corso della partita, riprendeva il gioco.

Ciò premesso, occorre preliminarmente rilevare come l' atto di colpire con il bastone un avversario disteso sul ghiaccio, quindi in condizione di minorata difesa, per di più con violenza, non costituisca soltanto un fallo di gioco, ma una vera e propria aggressione compiuta con l' uso di un' arma impropria, che non può trovare scusante alcuna nell' esercizio della pratica sportiva.

Sulla base di una tale premessa, la circostanza che il giocatore colpito abbia poi, nel corso della gara, ripreso il gioco, non vale in alcun modo ad attenuare la responsabilità del Pirri Patrick per un gesto gratuitamente violento ed antisportivo, punibile con la sanzione disciplinare della squalifica per 3 (tre) giornate.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.h.c. Vinschgau A.s.d. (559).

Il Giudice Sportivo  
Avv. Franco Biasi